



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2012/0146(COD)

23.7.2013

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

Relatore per parere (*): Marielle Gallo

(*) Commissioni associate – articolo 50 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento riguarda il riconoscimento reciproco dei sistemi di identificazione elettronica, da un lato, e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, dall'altro.

L'obiettivo della proposta è quello di integrare il quadro legislativo esistente e soprattutto di fornire un quadro transnazionale e intersettoriale completo per le transazioni elettroniche che beneficiano di una certezza giuridica e di un livello di sicurezza affidabile. La proposta fa anche parte dell'Atto per il mercato unico I e come tale è una delle dodici azioni chiave per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia nel mercato unico.

Il relatore per parere auspica formulare le osservazioni seguenti:

Il relatore per parere sostiene il testo proposto dalla Commissione e la scelta di un regolamento anziché di una direttiva, la direttiva 99/93/CE, che riguardava solo le firme elettroniche e non ha prodotto gli effetti previsti.

Il relatore per parere sostiene gli obiettivi generali della proposta di regolamento volta a completare il mercato unico del digitale europeo. A tal fine, il testo rafforza notevolmente la certezza giuridica dei servizi fiduciari, cosa che rappresenta un prerequisito per aumentare le transazioni elettroniche, in particolare quelle transfrontaliere.

Il testo fornirà valore aggiunto non solo alle amministrazioni nazionali, considerato lo sviluppo dell'e-gouvernement, ma anche alle imprese, viste ad esempio le maggiori possibilità di accedere alle procedure di appalto pubblico elettronico, e infine agli individui, che non dovranno più spostarsi ed esporsi a costi, ad esempio, per iscriversi a un'università lontana dal proprio domicilio.

Consapevole dell'importanza del mercato dei servizi fiduciari e dello sviluppo ancora notevole che esso conoscerà nel prossimo decennio, il relatore per parere sostiene l'approccio di neutralità tecnologica alla base del testo.

Il relatore per parere desidera tuttavia ricordare che la questione dell'identità digitale è complessa. Se è necessario un approccio che promuova identità digitali nazionali interoperabili, ciò non deve avvenire a scapito dei requisiti di sicurezza dei sistemi informativi e dei principi fondamentali in materia di rispetto e tutela della vita privata, che costituiscono un prerequisito per lo sviluppo della fiducia nell'ambiente digitale.

Il relatore per parere propone pertanto di introdurre vari livelli di sicurezza, un requisito indispensabile per il principio del riconoscimento reciproco. Vi sarà in tal modo anche un livello minimo di sicurezza che aumenterà la sicurezza on line.

Per quanto riguarda la responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari, il relatore per parere reputa che essa non debba gravare sui prestatori di servizi fiduciari qualificati, come è stato fatto nella direttiva 99/93/CE.

Per quanto riguarda il controllo, il relatore accoglie con favore le disposizioni della sezione 2 del Capo III della proposta di regolamento. Tuttavia, per facilitare la sorveglianza che spetta

agli organi di controllo e per garantire un minimo di consistenza degli effetti giuridici dei servizi fiduciari non qualificati, il relatore auspica introdurre l'obbligo, fatto ai prestatori di servizi non qualificati, di notificare la loro intenzione di aprire un servizio fiduciario.

La proposta di regolamento comporta numerose esigenze di controllo e di sicurezza per i prestatori di servizi fiduciari qualificati e il relatore per parere propone, in un articolo nuovo, di creare un marchio di fiducia "Unione europea". Il marchio potrà essere utilizzato dai prestatori di servizi fiduciari qualificati nella presentazione e la pubblicità dei loro servizi di fiducia qualificati che soddisfano i requisiti del regolamento. Tale strumento aiuterà anche i prestatori di servizi qualificati idonei a distinguersi dai loro concorrenti.

Infine, ritenendo che nella proposta di regolamento gli atti delegati siano troppo numerosi, il relatore per parere formula una serie di proposte per limitarne il numero.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Un obiettivo del presente regolamento è l'eliminazione delle barriere esistenti all'impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l'accesso ai servizi pubblici. Il presente regolamento non intende intervenire sui sistemi di gestione dell'identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri. Lo scopo del presente regolamento è garantire che per l'accesso ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un'identificazione e un'autenticazione elettronica sicura.

Emendamento

(11) Un obiettivo del presente regolamento è l'eliminazione delle barriere esistenti all'impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l'accesso ai servizi pubblici. Il presente regolamento non intende intervenire sui sistemi di gestione dell'identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri. ***Esso intende invece introdurre vari livelli di sicurezza che garantiscano un insieme minimo comune di requisiti in materia di sicurezza.*** Lo scopo del presente regolamento è garantire che per l'accesso ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un'identificazione e un'autenticazione

elettronica sicura, *nel pieno rispetto della neutralità tecnologica.*

Motivazione

A differenza dei servizi fiduciari che beneficiano di una base comune di requisiti di sicurezza, la Commissione non ha previsto nulla per l'identificazione elettronica. Il relatore ritiene che l'introduzione di diversi livelli di sicurezza - e quindi di un livello minimo di sicurezza - costituisca una preconditione necessaria per il principio del riconoscimento reciproco e possa solo contribuire ad aumentare il livello di sicurezza nell'ambiente digitale.

Emendamento 2 **Proposta di regolamento** **Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Occorre che il presente regolamento fissi talune condizioni in merito all'obbligo di accettazione dei mezzi di identificazione elettronica e alle modalità di notifica dei regimi. È opportuno che tali condizioni aiutino gli Stati membri a costruire la necessaria fiducia nei rispettivi regimi di identificazione elettronica e a riconoscere ed accettare reciprocamente i mezzi di identificazione elettronica che fanno parte dei regimi notificati. È opportuno che il principio del riconoscimento e dell'accettazione reciproci si applichi ove lo Stato membro notificante soddisfi le condizioni di notifica e la notifica sia stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, occorre che l'accesso a tali servizi online e la loro fornitura finale al richiedente siano strettamente collegati al diritto ad usufruire di tali servizi alle condizioni stipulate dalla normativa nazionale.

Emendamento

(13) Occorre che il presente regolamento fissi talune condizioni in merito all'obbligo di accettazione dei mezzi di identificazione elettronica e alle modalità di notifica dei regimi. È opportuno che tali condizioni aiutino gli Stati membri a costruire la necessaria fiducia nei rispettivi regimi di identificazione elettronica e a riconoscere ed accettare reciprocamente i mezzi di identificazione elettronica che fanno parte dei regimi notificati. È opportuno che il principio del riconoscimento e dell'accettazione reciproci si applichi ove lo Stato membro notificante soddisfi le condizioni di notifica, **compresa la descrizione del regime di identificazione elettronica notificato e le informazioni relative ai vari livelli di sicurezza**, e la notifica sia stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, occorre che l'accesso a tali servizi online e la loro fornitura finale al richiedente siano strettamente collegati al diritto ad usufruire di tali servizi alle condizioni stipulate dalla normativa nazionale.

Motivazione

A differenza dei servizi fiduciari che beneficiano di una base comune di requisiti di sicurezza, la Commissione non ha previsto nulla per l'identificazione elettronica. Il relatore ritiene che

l'introduzione di diversi livelli di sicurezza - e quindi di un livello minimo di sicurezza - costituisca una precondizione necessaria per il principio del riconoscimento reciproco e possa solo contribuire ad aumentare il livello di sicurezza nell'ambiente digitale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È opportuno che la cooperazione fra gli Stati membri sia funzionale all'interoperabilità tecnica dei regimi di identificazione elettronica notificati, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza, in funzione del grado di rischio. Occorre che lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche fra Stati membri, finalizzati al riconoscimento reciproco dei regimi, facilitino tale cooperazione.

Emendamento

(16) È opportuno che la cooperazione fra gli Stati membri sia funzionale all'interoperabilità tecnica dei regimi di identificazione elettronica notificati, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e sicurezza, in funzione del grado di rischio. Occorre che lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche fra Stati membri, finalizzati al riconoscimento reciproco dei regimi, facilitino tale cooperazione. ***Onde assicurare l'efficienza, occorre affrontare la questione delle garanzie relative all'interoperabilità e alla sicurezza prima della notifica.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) È anche opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro giuridico generale per l'impiego dei servizi fiduciari elettronici. Tuttavia, non è opportuno che istituisca un obbligo generale di farne uso. In particolare, non è auspicabile che il regolamento copra la prestazione di servizi sulla base di accordi volontari di diritto privato, ***né aspetti legati alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli***

Emendamento

(17) È anche opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro giuridico generale per l'impiego dei servizi fiduciari elettronici. Tuttavia, non è opportuno che istituisca un obbligo generale di farne uso. In particolare, non è auspicabile che il regolamento copra la prestazione di servizi sulla base di accordi volontari di diritto privato. ***Il regolamento non dovrebbe inoltre pregiudicare le disposizioni***

giuridici nei casi in cui la normativa nazionale o unionale *preveda obblighi quanto alla forma.*

relative alla forma, alla formazione o all'efficacia dei contratti o alla forma, alla creazione o alla validità di altri vincoli di diritto privato, a prescindere dal fatto che la loro base giuridica risieda nella normativa nazionale o unionale, ad esempio gli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 593/2008. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre pregiudicare le norme e le limitazioni imposte dalla normativa nazionale o unionale all'uso dei documenti e non dovrebbe applicarsi alle procedure di iscrizione, in particolare nel catasto e nel registro delle imprese.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) In considerazione del ritmo dei mutamenti tecnologici, occorre che il presente regolamento adotti un approccio *aperto alle* innovazioni.

Emendamento

(20) In considerazione del ritmo dei mutamenti tecnologici, occorre che il presente regolamento adotti un approccio *inteso a stimolare le* innovazioni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Al fine di migliorare la fiducia dei *cittadini* nel mercato interno e di promuovere l'impiego dei servizi e prodotti fiduciari, è opportuno introdurre le nozioni di servizi fiduciari qualificati e di prestatori di servizi fiduciari qualificati, per precisare i requisiti e gli obblighi volti a garantire un elevato livello di sicurezza di tutti i servizi e prodotti fiduciari qualificati impiegati o

Emendamento

(22) Al fine di migliorare la fiducia *delle piccole e medie imprese (PMI) e dei consumatori* nel mercato interno e di promuovere l'impiego dei servizi e prodotti fiduciari, è opportuno introdurre le nozioni di servizi fiduciari qualificati e di prestatori di servizi fiduciari qualificati, per precisare i requisiti e gli obblighi volti a garantire un elevato livello di sicurezza di tutti i servizi

prestati.

e prodotti fiduciari qualificati impiegati o prestati. ***Sia la firma elettronica qualificata che la firma elettronica avanzata possono essere considerate giuridicamente equivalenti alle firme autografe. Nessun elemento del presente regolamento limita la possibilità che una persona fisica o giuridica dimostri, a mezzo di prove, che una firma elettronica, a prescindere dalla forma, non è affidabile. Per la firma elettronica qualificata, comunque, in caso di contestazione dell'identità del firmatario, l'onere della prova ricade sulla parte che contesta tale identità.***

Motivazione

Occorre chiarire che anche una firma elettronica non qualificata può produrre gli stessi effetti di una firma autografa. L'unica differenza risiede nell'onere della prova.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) In linea con gli obblighi assunti a norma della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore nell'Unione, occorre garantire che le persone con disabilità possano utilizzare servizi fiduciari e prodotti destinati al consumatore finale impiegati nella prestazione di tali servizi alle stesse condizioni degli altri consumatori.

Emendamento

(23) In linea con gli obblighi assunti a norma della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore nell'Unione ***e nel rispetto e in piena conformità della legislazione unionale in materia di accessibilità dei siti web da parte degli organismi pubblici***, occorre garantire che le persone con disabilità possano utilizzare servizi fiduciari, ***servizi di identificazione elettronica*** e prodotti destinati al consumatore finale impiegati nella prestazione di tali servizi alle stesse condizioni degli altri consumatori.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) La notifica delle violazioni di sicurezza e delle valutazioni di rischio per la sicurezza è essenziale per fornire informazioni adeguate alle parti interessate in caso di violazione di sicurezza o perdita di integrità.

Emendamento

(29) La notifica delle violazioni di sicurezza e delle valutazioni di rischio per la sicurezza, **da parte dei prestatori di servizi fiduciari all'organismo di vigilanza controllo**, è essenziale per fornire informazioni adeguate alle parti interessate in caso di violazione di sicurezza o perdita di integrità.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Per facilitare la vigilanza sui prestatori di servizi fiduciari qualificati, ad esempio allorché un prestatore offre i suoi servizi sul territorio di uno Stato membro in cui non è soggetto a vigilanza o qualora i computer di un prestatore siano situati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore è stabilito, è opportuno istituire un sistema di assistenza mutua fra gli organismi di vigilanza negli Stati membri.

Emendamento

(34) Per facilitare **e assicurare efficacemente** la vigilanza sui prestatori di servizi fiduciari qualificati **come previsto dal presente regolamento**, ad esempio allorché un prestatore offre i suoi servizi sul territorio di uno Stato membro in cui non è soggetto a vigilanza o qualora i computer di un prestatore siano situati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il prestatore è stabilito, è opportuno istituire un sistema di assistenza mutua fra gli organismi di vigilanza negli Stati membri. **Tale sistema dovrebbe inoltre mirare a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi fiduciari attraverso un organismo di vigilanza che funga da sportello unico.**

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) È opportuno creare un marchio di fiducia qualificato "UE" per rafforzare la fiducia on line degli utenti e identificare meglio i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rispettano i requisiti del presente regolamento.

Motivazione

L'obiettivo di questo marchio di fiducia, già richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul completamento del mercato unico, è quello di rafforzare la fiducia on-line degli utilizzatori con la creazione di un indicatore europeo facilmente identificabile. Inoltre, coerentemente con l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza dei servizi fiduciari on-line, un prestatore di servizio fiduciario qualificato che soddisfi i requisiti specificati in particolare all'articolo 19 dovrebbe poter beneficiare di questo indicatore e di un valore aggiunto in materia di commercio elettronico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) Visti i suoi molteplici vantaggi economici, sarà ulteriormente sviluppata la creazione di firme elettroniche a distanza, qualora l'ambiente di creazione di firma elettronica sia gestito da un prestatore di servizi fiduciari a nome del firmatario. Tuttavia, per garantire che alle firme elettroniche sia attribuito lo stesso riconoscimento giuridico delle firme elettroniche create con un ambiente interamente gestito dall'utente, i prestatori che offrono servizi di firma a distanza dovrebbero applicare procedure di sicurezza gestionali e amministrative specifiche, utilizzare sistemi e prodotti affidabili, che comprendano in particolare canali di comunicazione elettronici sicuri al fine di garantire l'affidabilità dell'ambiente di creazione di firma elettronica e assicurare che sia utilizzato sotto il controllo esclusivo del firmatario.

Nel caso di una firma elettronica qualificata creata mediante un dispositivo di creazione di firma elettronica a distanza, si applicano i requisiti applicabili ai prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti dal presente regolamento.

Motivazione

Rispetto ad altri servizi, il server di firma è un servizio esposto a un rischio maggiore ma, consapevole del fatto che presenta vantaggi per l'utente e sarà ulteriormente sviluppato, il relatore ritiene necessario nominare esplicitamente tale servizio, in modo da accertarsi che gli audit legati ai controlli si concentreranno sulle vulnerabilità intrinseche di tale tipo di firma.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Qualora ***una transazione*** richieda un sigillo elettronico qualificato di una persona giuridica, è opportuno che sia accettabile anche la firma elettronica qualificata del rappresentante autorizzato della persona giuridica.

Emendamento

(42) Qualora ***la normativa nazionale o unionale*** richieda un sigillo elettronico qualificato di una persona giuridica, è opportuno che sia accettabile anche la firma elettronica qualificata del rappresentante autorizzato della persona giuridica.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) È opportuno che ***i*** sigilli elettronici fungano da prova dell'***emissione di un documento elettronico da parte di una determinata persona giuridica, dando la certezza dell'origine*** e dell'integrità del documento ***stesso***.

Emendamento

(43) È opportuno che ***validi*** sigilli elettronici fungano da prova ***prima facie*** dell'***autenticità*** e dell'integrità del documento ***elettronico a essi associato***. ***È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicate le disposizioni***

nazionali in materia di procura, di rappresentanza e di capacità giuridica.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45) Per migliorare l'impiego transfrontaliero dei documenti elettronici, è opportuno che il presente regolamento disponga che i documenti elettronici generino effetti giuridici e siano considerati di pari valore ai documenti cartacei, in funzione della valutazione del rischio e purché ne siano garantite l'autenticità e l'integrità. È anche importante, per l'evoluzione futura delle transazioni elettroniche transfrontaliere nel mercato interno, che i documenti elettronici originali, o copie autenticate degli stessi, rilasciati da organi competenti in uno Stato membro in osservanza della normativa nazionale vigente siano accettati come tali anche negli altri Stati membri. È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicato il diritto degli Stati membri di determinare ciò che costituisce un originale o una copia a livello nazionale ma garantisca che essi possano essere utilizzati come tali anche in altri Stati membri.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

(46 bis) Occorre che gli Stati membri assicurino che le possibilità e le limitazioni del ricorso all'identificazione elettronica siano chiaramente comunicati ai cittadini.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Per completare determinati aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento in modo flessibile e veloce, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo all'interoperabilità dell'identificazione elettronica, **alle misure di sicurezza obbligatorie per i prestatori di servizi fiduciari**, agli organismi indipendenti riconosciuti responsabili della verifica dei prestatori di servizi, **agli elenchi di fiducia**, ai requisiti relativi ai **livelli di sicurezza delle firme elettroniche, ai requisiti relativi ai** certificati qualificati per le firme elettroniche e alla loro convalida e conservazione, agli organismi responsabili della certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata, **ai requisiti relativi ai livelli di sicurezza dei sigilli elettronici** e ai certificati qualificati per i sigilli elettronici, **all'interoperabilità fra servizi di recapito**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

Emendamento

(49) Per completare determinati aspetti tecnici dettagliati del presente regolamento in modo flessibile e veloce, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo all'interoperabilità dell'identificazione elettronica, agli organismi indipendenti riconosciuti responsabili della verifica dei prestatori di servizi, ai requisiti relativi ai certificati qualificati per le firme elettroniche e alla loro convalida e conservazione, agli organismi responsabili della certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata e ai certificati qualificati per i sigilli elettronici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

Motivazione

Il considerando 49 deve essere modificato per riflettere gli emendamenti presentati dal relatore sugli atti delegati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) L'attività di normalizzazione svolta dalle organizzazioni internazionali ed europee è riconosciuta a livello internazionale. Tale attività è condotta in collaborazione con l'industria e con le parti interessate ed è finanziata, tra l'altro, dall'Unione e dalle autorità nazionali. Onde assicurare un livello di sicurezza elevato per l'identificazione elettronica e per i servizi fiduciari elettronici, in particolare all'atto dell'elaborazione degli atti delegati e di esecuzione da parte della Commissione, occorre tenere in debita considerazione le norme elaborate da organismi come il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari elettronici per le transazioni elettroniche, allo scopo di

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari elettronici per le transazioni elettroniche, allo scopo di

garantire il buon funzionamento del mercato interno.

garantire il buon funzionamento del mercato interno, **assicurare un elevato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione e dei servizi fiduciari nonché rafforzare la fiducia dei cittadini nell'ambiente digitale.**

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 12, descrive i servizi fiduciari, ma non i servizi fiduciari elettronici.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, la validazione temporale elettronica, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito e l'autenticazione dei siti web.

Emendamento

3. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, **la validazione e verifica elettronica**, i sigilli elettronici, la validazione temporale elettronica, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito e l'autenticazione dei siti web.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il presente regolamento garantisce che i servizi e prodotti fiduciari ad esso conformi sono autorizzati a circolare liberamente nel mercato interno.

Emendamento

4. Il presente regolamento garantisce che i servizi e prodotti fiduciari, **qualificati e non qualificati**, ad esso conformi sono autorizzati a circolare liberamente nel mercato interno.

Motivazione

L'articolo 3 definisce i "servizi fiduciari" e i "prodotti" (si veda anche la formulazione dell'articolo 4).

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica all'identificazione elettronica **fornita** dagli Stati membri o a loro nome **o sotto la loro responsabilità, nonché ai prestatori di servizi fiduciari stabiliti nell'Unione.**

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica all'identificazione elettronica **commissionata, riconosciuta o rilasciata** dagli Stati membri o a loro nome.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento non si applica **alla prestazione di** servizi fiduciari **elettronici sulla base di accordi volontari di diritto privato.**

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi fiduciari, qualificati e non qualificati, stabiliti nell'Unione. Il presente regolamento non si applica **ai** servizi fiduciari **scelti da un gruppo chiuso di parti e utilizzati esclusivamente all'interno di detto gruppo.**

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente regolamento **non si applica agli aspetti legati alla conclusione e** alla validità di contratti o di altri vincoli **giuridici per i quali la normativa nazionale o unionale prevedano obblighi formali.**

Emendamento

3. Il presente regolamento **lascia impregiudicate le disposizioni nazionali o unionali relative alla formazione o** alla validità di contratti o di altri vincoli **di diritto privato.**

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione è troppo vaga per un regolamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme e le limitazioni previste dalla normativa nazionale o unionale per l'uso dei documenti. Esso non si applica alle procedure di iscrizione, in particolare nel catasto e nel registro delle imprese.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) “identificazione elettronica”, il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica per rappresentare in modo univoco una persona fisica o giuridica;

1) "identificazione elettronica", il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica per rappresentare, in modo univoco ***o al livello necessario per il fine specifico***, una persona fisica o giuridica;

Motivazione

Occorre integrare nella proposta il principio della riduzione al minimo dei dati. Se è vero che alcuni servizi richiedono un'identificazione univoca, altri potrebbero non richiedere il trasferimento di tutti i dati. Un esempio pratico potrebbe essere quello di una mera verifica dell'età, per cui non sono necessari altri dati personali.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) “autenticazione”, un processo elettronico che consente di convalidare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica; oppure l'origine e l'integrità di dati elettronici;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) è idonea **ad identificare il** firmatario;

b) è idonea **a garantire la validità legale dell'identità del** firmatario;

Motivazione

Il termine "identificare" crea confusione in quanto il regolamento riguarda l'identificazione elettronica. Questo particolare punto contiene una definizione di firma elettronica avanzata che fa riferimento alla parte della proposta di regolamento concernente i "servizi fiduciari" (capo III).

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) è creata mediante **dati** per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, **con un elevato livello di sicurezza**, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e

c) è creata mediante **un dispositivo** per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e

Motivazione

Formulazione che il relatore ritiene più adeguata, vista la formulazione degli articoli 22 e 23. La formulazione "con un elevato livello di sicurezza" è giuridicamente priva di senso.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 – lettera d

Testo della Commissione

d) è *collegato* ai dati *cui si riferisce* in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;

Emendamento

d) è *collegata* ai dati *sottoscritti* in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8) “firma elettronica qualificata”, una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

Emendamento

8) "firma elettronica qualificata", una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, *rilasciato da un prestatore fiduciario qualificato*;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione

10) “certificato”, un attestato elettronico che collega *al certificato* i dati di convalida di una firma elettronica o di un sigillo elettronico di una persona fisica o giuridica, rispettivamente, e conferma i dati di detta persona;

Emendamento

10) "certificato", un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica o di un sigillo elettronico *ai dati di identificazione di un'entità o di* una persona fisica o giuridica, rispettivamente, e conferma i dati di detta persona;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

11) “certificato qualificato di firma elettronica”, un **attestato** utilizzato a sostegno delle firme elettroniche, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I;

Emendamento

11) "certificato qualificato di firma elettronica", un **certificato** utilizzato a sostegno delle firme elettroniche, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I;

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12**

Testo della Commissione

12) “servizio fiduciario”, **qualsiasi** servizio elettronico che consiste nella creazione, verifica, convalida, **nel trattamento e** nella conservazione di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici, servizi elettronici di recapito, autenticazione di siti web e certificati elettronici, compresi i certificati di firma elettronica e di sigillo elettronico;

Emendamento

12) "servizio fiduciario", **un** servizio elettronico che consiste nella creazione, verifica, convalida **o** nella conservazione di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici, servizi elettronici di recapito, autenticazione di siti web e certificati elettronici, compresi i certificati di firma elettronica e di sigillo elettronico;

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 13**

Testo della Commissione

13) “servizio fiduciario qualificato”, un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti **di cui al** presente regolamento;

Emendamento

13) "servizio fiduciario qualificato", un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti **definiti nel** presente regolamento;

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione

19) “creatore di un sigillo”, una persona giuridica che crea un sigillo elettronico;

Emendamento

19) "creatore di un sigillo", una persona **fisica o** giuridica fisica che crea un sigillo elettronico;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione

20) "sigillo elettronico", dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici per garantire **l'origine** e l'integrità dei dati associati;

Emendamento

20) "sigillo elettronico", dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici per garantire **l'autenticità** e l'integrità dei dati associati;

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21 – lettera c

Testo della Commissione

c) è creato mediante **dati** per la creazione di un sigillo elettronico che il creatore del sigillo elettronico può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio controllo per creare sigilli elettronici; e

Emendamento

c) è creato mediante **un dispositivo** per la creazione di un sigillo elettronico che il creatore del sigillo elettronico può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio controllo per creare sigilli elettronici; e

Motivazione

Formulazione che il relatore ritiene più adeguata, vista la formulazione degli articoli 22 e 23.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 21 – lettera d

Testo della Commissione

d) è collegato ai dati cui *si riferisce* in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;

Emendamento

d) è collegato ai dati *di* cui *attesta l'origine e l'integrità* in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;

Emendamento 39 **Proposta di regolamento** **Articolo 3 – punto 22**

Testo della Commissione

22) “sigillo elettronico qualificato”, un sigillo elettronico avanzato, creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;

Emendamento

22) "sigillo elettronico qualificato", un sigillo elettronico avanzato, creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici, *rilasciato da un prestatario di fiducia qualificato*;

Emendamento 40

Proposta di regolamento **Articolo 3 – punto 27**

Testo della Commissione

27) “documento elettronico”, un *documento* in formato elettronico;

Emendamento

27) "documento elettronico", un *insieme separato di dati strutturati* in formato elettronico;

Emendamento 41

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Non sono imposte restrizioni alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che rientrano negli ambiti di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

1. Non sono imposte restrizioni alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che rientrano negli ambiti di applicazione del presente regolamento. ***Gli Stati membri provvedono affinché i servizi fiduciari prestati da un altro Stato membro siano ammissibili come prova nei procedimenti giudiziari.***

Emendamento 42

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. I prodotti conformi al presente regolamento ***godono della libera circolazione*** nel mercato interno.

Emendamento

2. I prodotti conformi al presente regolamento ***circolano liberamente e in sicurezza*** nel mercato interno.

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo**

Testo della Commissione

Riconoscimento ***e accettazione reciproci***

Emendamento

Reciproco riconoscimento

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 5**

Testo della Commissione

Ove la normativa nazionale o la prassi amministrativa richiedano l'impiego di un'identificazione elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettronica per accedere ad un servizio

Emendamento

Ove la normativa nazionale o ***unionale o*** la prassi amministrativa richiedano l'impiego di un'identificazione elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettronica per accedere ad un servizio

online, **ogni** mezzo di identificazione elettronica rilasciato in un altro Stato membro e **che rientri in** un regime compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 è riconosciuto e accettato ai fini dell'accesso a detto servizio.

online **in uno Stato membro o fornito online da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione**, il mezzo di identificazione elettronica rilasciato in un altro Stato membro **o da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione nel quadro di** un regime compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, **il cui livello di sicurezza sia pari o superiore a quello richiesto per accedere al servizio**, è riconosciuto **nello Stato membro o da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione ai fini dell'accesso a detto servizio on line, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco in cui figura tale regime.**

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) i mezzi di identificazione elettronica sono rilasciati dallo Stato membro notificante oppure a suo nome **o sotto la sua responsabilità**;

Emendamento

a) i mezzi di identificazione elettronica sono **commissionati, riconosciuti o** rilasciati dallo Stato membro notificante oppure a suo nome;

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) i mezzi di identificazione elettronica possono essere utilizzati per accedere almeno ai servizi pubblici che **richiedono** l'identificazione elettronica nello Stato membro notificante;

Emendamento

b) i mezzi di identificazione elettronica possono essere utilizzati per accedere almeno ai servizi pubblici che **accettano** l'identificazione elettronica nello Stato membro notificante;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) lo Stato membro notificante garantisce che i dati di identificazione personale siano attribuiti **univocamente** alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, punto 1;

Emendamento

c) lo Stato membro notificante garantisce che i dati di identificazione personale siano attribuiti alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, punto 1, **in modo univoco o nella misura necessaria per la finalità specifica**;

Motivazione

La proposta deve prevedere il principio della minimizzazione dei dati. Se è vero che alcuni servizi richiedono un'identificazione univoca, altri potrebbero non richiedere il trasferimento di tutti i dati. Un esempio pratico potrebbe essere quello di una mera verifica dell'età, per cui non sono necessari altri dati personali.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) lo Stato membro notificante garantisce la disponibilità **di una possibilità di** autenticazione online, in qualsiasi momento **e a titolo gratuito**, per consentire agli utilizzatori di convalidare i dati di identificazione personale che hanno ricevuto in forma elettronica. Gli Stati membri non impongono alcun requisito tecnico specifico alle parti **facenti affidamento sulla certificazione stabilite fuori del loro territorio** che intendono effettuare tale autenticazione. **In caso di violazione o parziale compromissione del regime di identificazione notificato o della possibilità di autenticazione, gli Stati membri sospendono o revocano senza indugio il regime di identificazione notificato o la possibilità di autenticazione o le loro parti compromesse e ne informano gli altri Stati membri e la**

Emendamento

d) lo Stato membro notificante garantisce la disponibilità **dell'**autenticazione online in qualsiasi momento, per consentire agli utilizzatori **stabiliti fuori del territorio di detto Stato membro** di convalidare i dati di identificazione personale che hanno ricevuto in forma elettronica. **L'autenticazione è offerta a titolo gratuito qualora l'accesso a tale servizio sia fornito on line da un ente pubblico.** Gli Stati membri non impongono alcun requisito tecnico specifico **sproporzionato** alle parti che intendono effettuare tale autenticazione;

Commissione ai sensi dell'articolo 7;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e – alinea

Testo della Commissione

e) lo Stato membro notificante è
giuridicamente responsabile:

Emendamento

e) lo Stato membro notificante **assicura:**

Motivazione

La responsabilità degli Stati membri deve essere disciplinata separatamente. Cfr. emendamenti successivi.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

i) *dell'*attribuzione **univoca** dei dati di
identificazione personale di cui alla lettera
c) e

Emendamento

i) *l'*attribuzione dei dati di identificazione
personale di cui alla lettera c) e

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

ii) *della possibilità* di autenticazione di cui
alla lettera d).

Emendamento

ii) **le modalità** di autenticazione di cui alla
lettera d).

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una descrizione del regime di identificazione elettronica notificato;

Emendamento

a) una descrizione del regime di identificazione elettronica notificato, **in particolare delle informazioni relative ai vari livelli di sicurezza**;

Motivazione

A differenza dei servizi fiduciari che beneficiano di una base comune di requisiti di sicurezza, la Commissione non ha previsto nulla per l'identificazione elettronica. Il relatore ritiene che l'introduzione di diversi livelli di sicurezza - e quindi di un livello minimo di sicurezza - costituisca una condizione necessaria per il principio del riconoscimento reciproco e possa solo contribuire ad aumentare il livello di sicurezza nell'ambiente digitale.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazioni su chi **gestisce la** registrazione degli identificatori personali **univoci**;

Emendamento

c) informazioni su chi è **responsabile della gestione della** registrazione degli identificatori personali;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) una descrizione **della possibilità** di autenticazione;

Emendamento

d) una descrizione **delle** modalità di autenticazione, **in particolare dei livelli minimi di sicurezza richiesti ed eventuali requisiti tecnici imposti agli utilizzatori**;

Motivazione

A differenza dei servizi fiduciari che beneficiano di una base comune di requisiti di sicurezza, la Commissione non ha previsto nulla per l'identificazione elettronica. Il relatore ritiene che l'introduzione di diversi livelli di sicurezza - e quindi di un livello minimo di sicurezza - costituisca una condizione necessaria per il principio del riconoscimento reciproco e possa solo contribuire ad aumentare il livello di sicurezza nell'ambiente digitale.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi del paragrafo 1 e le relative informazioni principali.

Emendamento

2. Sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea **e su un sito web pubblicamente disponibile** l'elenco dei regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi del paragrafo 1 e le relative informazioni principali.

Motivazione

La pubblicazione su un sito pubblicamente disponibile deve assicurare una certa facilità di utilizzo per gli utenti.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se la Commissione riceve una notifica dopo la fine del periodo di cui al paragrafo 2, aggiorna l'elenco entro **tre mesi**.

Emendamento

3. Se la Commissione riceve una notifica dopo la fine del periodo di cui al paragrafo 2, aggiorna l'elenco entro **un mese**.

Motivazione

La scadenza proposta dalla Commissione non è giustificata.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire **le circostanze**, i formati e le procedure della notifica di cui

Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure della notifica di cui ai paragrafi

ai paragrafi 1 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

1 e 3. ***La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Violazione di sicurezza

1. In caso di violazione o parziale compromissione del regime di identificazione notificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'autenticazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), con possibile limitazione dell'affidabilità di tale regime per le transazioni transfrontaliere, lo Stato membro notificante sospende o revoca senza indugio la funzione transfrontaliera del regime di identificazione elettronica o dell'autenticazione o le loro parti compromesse e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Una volta posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro notificante ristabilisce l'autenticazione e informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Qualora non venga posto rimedio alla violazione o alla compromissione di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla sospensione o della revoca, lo Stato membro notificante comunica il ritiro del regime di identificazione elettronica agli Stati membri e alla Commissione. La

Commissione pubblica senza indugio le corrispondenti modifiche dell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

Responsabilità

1. Lo Stato membro notificante è responsabile di qualsiasi danno causato a una persona fisica o giuridica che si possa ragionevolmente prevedere insorga in normali circostanze in seguito al mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), salvo se può dimostrare di non aver agito con negligenza.

2. L'entità che rilascia il mezzo di identificazione elettronica è responsabile di qualsiasi danno causato a una persona fisica o giuridica che si possa ragionevolmente prevedere insorga in normali circostanze per non aver assicurato, conformemente all'applicazione dei livelli di garanzia dell'identità nei regimi nazionali:

i) l'attribuzione dei dati di identificazione personale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c bis), e

ii) il corretto funzionamento dell'autenticazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), salvo se può dimostrare di non aver agito con negligenza.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la responsabilità ai sensi della legislazione nazionale delle parti di una transazione in cui sono utilizzati

mezzi di identificazione elettronica che rientrano nel regime notificato.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Coordinamento

Emendamento

Coordinamento *e interoperabilità*

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 8 –paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri e la Commissione accordano la priorità innanzitutto all'interoperabilità dei servizi elettronici più pertinenti per le transazioni transfrontaliere:

a) procedendo allo scambio delle migliori pratiche in materia di mezzi di identificazione elettronica che rientrano in un regime notificato;

b) mettendo a disposizione e aggiornando regolarmente le migliori pratiche sulla fiducia e sulla sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica;

c) mettendo a disposizione e aggiornando regolarmente le migliori pratiche sulla promozione dell'uso dei mezzi di identificazione elettronica.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 riguardo all'agevolazione dell'interoperabilità transfrontaliera dei mezzi di identificazione elettronica, fissando requisiti tecnici minimi.

Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 riguardo all'agevolazione dell'interoperabilità transfrontaliera dei mezzi di identificazione elettronica, fissando requisiti tecnici minimi ***neutrali dal punto di vista tecnologico.***

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Responsabilità

Emendamento

Responsabilità ***dei prestatori di servizi fiduciari qualificati***

Motivazione

Il relatore ritiene che solo i prestatori di servizi fiduciari qualificati debbano rientrare nel regime di responsabilità, sulla scorta della direttiva 1999/93/CE. I prestatori di servizi non qualificati dovrebbero essere contemplati dal regime generale di responsabilità civile e contrattuale definito nella legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi fiduciari sono responsabili di qualsiasi danno diretto causato a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, salvo se possono dimostrare di non aver agito con negligenza.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il relatore ritiene che solo i prestatori di servizi fiduciari qualificati debbano rientrare nel

regime di responsabilità, sulla scorta della direttiva 1999/93/CE. I prestatori di servizi non qualificati dovrebbero essere contemplati dal regime generale di responsabilità civile e contrattuale definito nella legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono responsabili di qualsiasi danno ***diretto*** causato a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 19, salvo se possono dimostrare di non aver agito con negligenza.

Emendamento

2. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono responsabili di:

a) qualsiasi danno causato a qualsiasi persona fisica o giuridica che si possa ragionevolmente prevedere insorga in normali circostanze in seguito al mancato adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 19, salvo se possono dimostrare di non aver agito con negligenza;

b) la lettera a) si applica mutatis mutandis ai casi in cui i prestatori di servizi fiduciari qualificati hanno garantito, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) che un prestatore di servizi fiduciari qualificato stabilito in un paese terzo adempie agli obblighi di cui al presente regolamento, salvo se il prestatore di servizi fiduciari qualificati stabilito nell'Unione può dimostrare che il prestatore di servizi fiduciari qualificati stabilito nel paese terzo non ha agito con negligenza.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 9 –paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di pregiudizio imputabile ai prestatori di servizi fiduciari qualificati a causa del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 19, il tribunale competente e la legge applicabile sono quelli del paese in cui si è verificato il pregiudizio.

Motivazione

Il relatore desidera precisare la legge applicabile.

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prestatori di servizi fiduciari di paesi terzi

Prestatori di servizi fiduciari **qualificati** di paesi terzi

Motivazione

Poiché questo articolo introduce esclusivamente disposizioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, il titolo deve essere modificato di conseguenza.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I servizi fiduciari qualificati e i certificati qualificati forniti da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti in un paese terzo sono accettati quali servizi fiduciari qualificati e certificati qualificati forniti da **prestatori** di servizi fiduciari qualificati stabiliti nel territorio dell'Unione purché i servizi fiduciari qualificati o i certificati qualificati aventi origine nel paese terzo siano riconosciuti a norma di un accordo fra l'Unione e **paesi terzi od**

1. I servizi fiduciari qualificati e i certificati qualificati forniti da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti in un paese terzo sono accettati quali servizi fiduciari qualificati e certificati qualificati forniti da **un prestatore** di servizi fiduciari qualificati stabiliti nel territorio dell'Unione purché:

organizzazioni internazionali in conformità all'articolo 218 del TFUE.

a) il prestatore di servizi fiduciari qualificato soddisfi i requisiti di cui al presente regolamento e sia stato accreditato in base ad un sistema di accreditamento facoltativo stabilito in uno Stato membro, o

b) il prestatore di servizi fiduciari qualificati stabilito nel territorio dell'Unione che soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento garantisca che il prestatore di servizi fiduciari qualificati del paese terzo adempie agli obblighi stabiliti dal presente regolamento; o

c) i servizi fiduciari qualificati o i certificati qualificati aventi origine nel paese terzo siano riconosciuti a norma di un accordo fra l'Unione e detto paese terzo o un'organizzazione internazionale in conformità all'articolo 218 del TFUE.

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In relazione al paragrafo 1, tali accordi garantiscono che i requisiti che si applicano ai servizi fiduciari qualificati e ai certificati qualificati forniti da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nel territorio dell'Unione siano soddisfatti dai prestatori di servizi fiduciari nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la sicurezza e la vigilanza.

Emendamento

2. In relazione al paragrafo 1, tali accordi garantiscono che i requisiti che si applicano ai servizi fiduciari qualificati e ai certificati qualificati forniti da prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nel territorio dell'Unione siano soddisfatti dai prestatori di servizi fiduciari nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali, in particolare per quanto riguarda la **sicurezza dei servizi fiduciari forniti e la vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari qualificati.**

Il paese terzo in questione garantisce un'adeguata protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della

direttiva 95/46/CE.

Motivazione

Il relatore desidera fare riferimento al punto della legislazione europea sulla protezione dei dati personali che specifica l'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo che deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimento di dati.

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi fiduciari e gli organismi di vigilanza garantiscono un trattamento dei dati personali leale e lecito ai sensi della direttiva 95/46/CE.

Emendamento

1. I prestatori di servizi fiduciari e gli organismi di vigilanza garantiscono un trattamento dei dati personali leale e lecito ai sensi della direttiva 95/46/CE, ***nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati.***

Emendamento 71

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il trattamento dei dati personali da parte o a nome del prestatore di servizi personali, qualora strettamente necessario per garantire la sicurezza della rete e delle informazioni ai fini del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 11, 15, 16 e 19 del presente regolamento, si considera come un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE.

Motivazione

Il trattamento di dati personali potrebbe rivelarsi necessario in caso di violazione o per

adottare contromisure adeguate. Il trattamento di dati personali, pertanto, deve essere consentito ove assolutamente necessario ed essere considerato un "interesse legittimo" ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati e, di conseguenza, lecito.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione

I servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all'utilizzatore finale impiegati per la prestazione di detti servizi sono resi accessibili alle persone con disabilità **in tutti i casi in cui ciò è possibile.**

Emendamento

I servizi fiduciari prestati e i prodotti destinati all'utilizzatore finale impiegati per la prestazione di detti servizi sono resi accessibili alle persone con disabilità **conformemente alla normativa unionale.**

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri designano un organismo **appropriato** stabilito nel loro territorio o, di comune accordo, in un altro Stato membro sotto la responsabilità dello Stato membro designante. **Agli** organismi di vigilanza sono **conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari** per l'esercizio dei loro compiti.

Emendamento

1. Gli Stati membri designano un organismo **di vigilanza** stabilito nel loro territorio o, di comune accordo, in un altro Stato membro sotto la responsabilità dello Stato membro designante. **L'organismo di vigilanza designato, i suoi recapiti e i nomi dei responsabili sono comunicati alla Commissione. Gli** organismi di vigilanza sono **dotati delle risorse necessarie** per l'esercizio dei loro compiti.

Motivazione

Il presente regolamento definisce i poteri principali degli organismi di vigilanza, ma è comunque importante che tali organismi possano funzionare in modo adeguato. I "poteri di indagine", inoltre, potrebbero comprendere poteri solitamente riservati alle autorità preposte all'applicazione della legge, spingendosi quindi oltre il necessario.

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) statistiche sul mercato e sull'uso dei servizi fiduciari qualificati, **comprese informazioni sui prestatori di servizi fiduciari qualificati, sui servizi fiduciari qualificati che essi prestano, sui prodotti che utilizzano e la descrizione generale dei loro clienti.**

Emendamento

c) statistiche sul mercato e sull'uso dei servizi fiduciari qualificati.

Motivazione

Il relatore ritiene che queste informazioni non siano utili e non dovrebbero quindi figurare nel corpo del regolamento.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 con riguardo alla definizione delle procedure applicabili ai compiti di cui al paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 290, un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. La delega qui conferita, tuttavia, si spingerebbe oltre la mera possibilità di integrare o modificare elementi non essenziali del regolamento proposto.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire **le circostanze**, i formati e le procedure della relazione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento

6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure della relazione di cui al paragrafo 3. **La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'intervento richiesto sia incompatibile con il presente regolamento.

Emendamento

b) l'intervento richiesto sia incompatibile con il presente regolamento **e con la legislazione applicabile.**

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Ove appropriato, gli organismi di vigilanza possono svolgere **indagini** congiunte **con la partecipazione di membri del personale di organismi di vigilanza di altri Stati membri.**

Emendamento

3. Ove appropriato, gli organismi di vigilanza possono svolgere **azioni di vigilanza** congiunte.

Motivazione

Il termine "indagini" sembra rimandare alle attività svolte dalle autorità preposte all'applicazione della legge. L'espressione "azioni congiunte", inoltre, implica già il

coinvolgimento del personale di organismi di altri Stati membri, per cui il riferimento a quest'ultimo risulta ridondante.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo di vigilanza dello Stato membro in cui si svolgerà l'indagine può, conformemente al proprio ordinamento nazionale, delegare compiti investigativi al personale dell'organismo di vigilanza assistito. Tali poteri possono essere esercitati solamente sotto la guida e in presenza del personale dell'organismo di vigilanza ospitante. Il personale dell'organismo di vigilanza assistito è soggetto alla legislazione nazionale dell'organismo di vigilanza ospitante. L'organismo di vigilanza ospitante assume la responsabilità delle azioni del personale dell'organismo di vigilanza assistito.

soppresso

Motivazione

L'obiettivo del paragrafo non è del tutto chiaro. Se uno Stato membro consente di delegare determinati poteri a organismi pubblici di altri Stati membri, allora non è necessaria una base giuridica unionale a tal fine. Se lo Stato membro ha il potere di farlo, tuttavia, allora ha chiaramente anche il potere di stabilire condizioni e procedure specifiche. In considerazione dell'assenza di un valore aggiunto e del principio di sussidiarietà, il paragrafo va soppresso.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare le modalità e le

soppresso

procedure dell'assistenza reciproca di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Motivazione

L'articolo non richiede necessariamente l'adozione di un atto di esecuzione, dal momento che i compiti degli organismi di vigilanza sono già definiti in modo chiaro.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel territorio dell'Unione adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per gestire i rischi legati alla sicurezza dei servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto conto **delle attuali conoscenze in materia**, dette misure assicurano un livello di sicurezza commisurato al grado di rischio esistente. In particolare, sono adottate misure per prevenire e minimizzare l'impatto degli incidenti di sicurezza e le parti interessate sono informate degli effetti negativi di eventuali incidenti.

Emendamento

1. I prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel territorio dell'Unione adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per gestire i rischi legati alla sicurezza dei servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto conto **dello sviluppo tecnologico**, dette misure **rispettano appieno i diritti relativi alla protezione dei dati e** assicurano un livello di sicurezza commisurato al grado di rischio esistente. In particolare, sono adottate misure per prevenire e minimizzare l'impatto degli incidenti di sicurezza e le parti interessate sono informate degli effetti negativi di eventuali incidenti **rilevanti**.

Motivazione

Il riferimento allo sviluppo tecnologico pare essere più appropriato e descrive meglio il continuo processo di adeguamento alle nuove tecnologie. L'espressione "attuali conoscenze in materia" potrebbe, inoltre, essere confusa con la "migliore tecnologia disponibile", escludendo i costi come fattore da considerare e imponendo così un onere sproporzionato sui prestatori di servizi, il che con ogni probabilità non è l'intento della disposizione. Infine, devono essere comunicati solo gli incidenti rilevanti, onde evitare che sia imposto un onere sproporzionato e che gli utenti siano inondati di informazioni.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, il prestatore di servizi fiduciari **può presentare** all'organismo di vigilanza la relazione di una verifica di **sicurezza** svolta da un organismo indipendente riconosciuto, per confermare l'avvenuta adozione di misure di sicurezza appropriate.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, il prestatore di servizi fiduciari **presenta** all'organismo di vigilanza, **senza indugio e non oltre sei mesi dall'avvio delle sue attività**, la relazione di una verifica di **conformità** svolta da un organismo indipendente riconosciuto, per confermare l'avvenuta adozione di misure di sicurezza appropriate.

Motivazione

In considerazione dei requisiti imposti ai servizi fiduciari in termini di affidabilità e sicurezza, occorre sempre condurre un'obbligatoria verifica di conformità.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ove appropriato, in particolare qualora la violazione di sicurezza o la perdita di integrità riguardi due o più Stati membri, l'organismo di vigilanza interessato ne informa gli organismi di vigilanza **negli altri** Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento

Ove appropriato, in particolare qualora la violazione di sicurezza o la perdita di integrità riguardi due o più Stati membri, l'organismo di vigilanza interessato ne informa gli organismi di vigilanza **di tali** Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

L'organismo di vigilanza interessato può anche informare il pubblico o imporre al prestatore di servizi fiduciari di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico.

Emendamento

L'organismo di vigilanza interessato, ***consultato il prestatore di servizi fiduciari***, può anche informare il pubblico o imporre al prestatore di servizi fiduciari di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico.

Motivazione

La decisione di informare il pubblico dovrebbe spettare in ultima istanza all'autorità pubblica, ma occorre comunque consultare anche il prestatore di servizi. Il prestatore di servizi, infatti, potrebbe trovarsi in una posizione migliore per valutare l'impatto della violazione sugli utenti e le conseguenze per l'indagine sull'incidente/i rimedi all'incidente.

Emendamento 85

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Al fine ***dell'attuazione*** dei paragrafi 1 e 2, l'organismo di vigilanza competente ha la facoltà di diramare istruzioni vincolanti ai prestatori di servizi fiduciari.

Emendamento

4. Al fine di ***assicurare il rispetto*** dei paragrafi 1 e 2, l'organismo di vigilanza competente ha la facoltà di diramare istruzioni vincolanti ai prestatori di servizi fiduciari.

Emendamento 86

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 con riguardo all'ulteriore specificazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il paragrafo è stato incorporato in quello successivo.

Emendamento 87

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono sottoposti **una volta all'anno** ad una verifica da parte di un organismo indipendente riconosciuto, per confermare che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, e presentano la relazione di verifica di **sicurezza** all'organismo di vigilanza.

Emendamento

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono sottoposti **ogni due anni e in seguito a ogni cambiamento tecnologico od organizzativo significativo** ad una verifica da parte di un organismo indipendente riconosciuto, per confermare che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, e presentano la relazione di verifica di **conformità** all'organismo di vigilanza.

Motivazione

La relazione non dovrebbe limitarsi unicamente ai requisiti relativi alla sicurezza, ma dovrebbe estendersi a tutti i requisiti imposti ai prestatori di servizi fiduciari qualificati dal presente regolamento. Una verifica ogni due anni, inoltre, dovrebbe essere sufficiente, nonché proporzionata rispetto all'onere amministrativo e finanziario che questa comporta. In ogni caso occorre condurre una verifica anche in seguito a cambiamenti significativi, onde assicurare che questi non compromettano la conformità al regolamento.

Emendamento 88

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'organismo di vigilanza può in qualsiasi momento, su iniziativa propria o in risposta ad una richiesta **della Commissione**, condurre una verifica dei prestatori di servizi fiduciari qualificati per confermare che essi e i

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, **in caso di dubbi fondati** l'organismo di vigilanza può in qualsiasi momento, su iniziativa propria o in risposta ad una richiesta **di un organismo di vigilanza di un altro Stato membro**, condurre una verifica dei

servizi fiduciari qualificati da essi prestati continuano a soddisfare le condizioni di cui al presente regolamento. L'organismo di vigilanza comunica alle autorità di protezione dei dati i risultati delle verifiche effettuate nei casi in cui siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali.

prestatori di servizi fiduciari qualificati per confermare che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati continuano a soddisfare le condizioni di cui al presente regolamento. L'organismo di vigilanza comunica alle autorità di protezione dei dati i risultati delle verifiche effettuate nei casi in cui siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali.

Motivazione

Occorre chiarire che tali verifiche non possono essere condotte in modo arbitrario, ma devono basarsi su indicazioni fondate circa un'eventuale mancata conformità. Il riferimento alla "richiesta della Commissione" è stato eliminato perché gli organismi di vigilanza sono in una posizione migliore per valutare la necessità di una simile verifica.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'organismo di vigilanza ha la facoltà di diramare istruzioni vincolanti ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per ingiungere che rimedino a qualsiasi mancato adempimento **rilevato nella relazione di verifica di sicurezza**.

Emendamento

3. L'organismo di vigilanza ha la facoltà di diramare istruzioni vincolanti ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per ingiungere che rimedino a qualsiasi mancato adempimento **dei requisiti di cui al presente regolamento**.

Motivazione

In base alla formulazione originaria, l'organismo di vigilanza potrebbe diramare istruzioni vincolanti solo sulla base della verifica di sicurezza. Non è chiaro per quale motivo i poteri dell'organismo di vigilanza debbano limitarsi a tale fonte d'informazione.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire **le circostanze**, le procedure e le modalità applicabili ai fini dei paragrafi 1, 2 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento

6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire le procedure e le modalità applicabili ai fini dei paragrafi 1, 2 e 4. **La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 91

**Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Vigilanza dei prestatori di servizi fiduciari

Per facilitare la vigilanza da parte dell'organismo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, i prestatori di servizi fiduciari notificano all'organismo di vigilanza la loro intenzione di iniziare ad offrire un servizio fiduciario e lo informano delle misure tecniche ed organizzative adottate per la gestione dei rischi collegati ai servizi fiduciari che forniscono ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1.

Motivazione

Correzione dell'emendamento 35 del relatore, in cui l'aggettivo "qualificati" era stato introdotto per errore. Motivazione dell'emendamento 35: Al fine di agevolare l'attività di sorveglianza che spetta all'organismo di vigilanza nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari (i prestatori di servizi fiduciari non qualificati) e di garantire un livello minimo di valore legale per i servizi fiduciari non qualificati, il relatore desidera introdurre questo nuovo articolo.

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati notificano all'organismo di vigilanza la loro intenzione di iniziare a prestare un servizio fiduciario qualificato e presentano all'organismo di vigilanza una relazione di verifica di sicurezza effettuata da un organismo indipendente riconosciuto, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1. I prestatori di servizi fiduciari possono iniziare a prestare il servizio fiduciario qualificato dopo aver presentato la notifica e la relazione di verifica di sicurezza all'organismo di vigilanza.

2. Una volta presentati i documenti richiesti all'organismo di vigilanza a norma del paragrafo 1, i prestatori di servizi qualificati sono inseriti negli elenchi di fiducia di cui all'articolo 18 per indicare l'avvenuta presentazione della notifica.

3. L'organismo di vigilanza verifica che il prestatore di servizi fiduciari qualificato e i servizi fiduciari qualificati da esso prestati soddisfino i requisiti del presente regolamento.

L'organismo di vigilanza registra la qualifica dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi prestati negli elenchi di fiducia in seguito all'esito positivo della verifica e non oltre un mese dopo l'avvenuta notifica a norma del paragrafo 1.

Se la verifica non si è conclusa entro un mese, l'organismo di vigilanza ne informa

Emendamento

1. Qualora i prestatori di servizi fiduciari intendano prestare servizi fiduciari qualificati, essi presentano all'organismo di vigilanza una notifica della loro intenzione, unitamente a una relazione di valutazione della sicurezza effettuata da un organismo indipendente riconosciuto, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

2. Una volta presentati i documenti richiesti conformemente al paragrafo 1, l'organismo di vigilanza verifica che il prestatore di servizi fiduciari e i servizi fiduciari da esso prestati soddisfino i requisiti del presente regolamento.

3. Se il processo di verifica conferma il rispetto del presente regolamento, l'organismo di vigilanza riconosce al prestatore la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificati e registra tale qualifica nell'elenco di fiducia di cui all'articolo 18 non oltre un mese dopo l'avvenuta notifica a norma del paragrafo 1.

Se la verifica non si è conclusa entro un mese, l'organismo di vigilanza ne informa

il prestatore di servizi fiduciari qualificato specificando i motivi del ritardo e il periodo necessario per concludere la verifica.

4. Un servizio fiduciario qualificato che abbia provveduto alla notifica **di cui al paragrafo 1** non può essere rifiutato per l'espletamento di una procedura o formalità amministrativa da parte dell'ente pubblico interessato per il fatto di non essere incluso negli elenchi di cui al paragrafo 3.

5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire le circostanze, le modalità e le procedure applicabili ai fini dei paragrafi da 1 a 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano, in modo sicuro, elenchi di fiducia di cui al paragrafo 1 firmati o sigillati elettronicamente in una forma adatta al trattamento automatizzato.

il prestatore di servizi fiduciari qualificato specificando i motivi del ritardo e il periodo necessario per concludere la verifica. **Detto periodo non può essere superiore a tre mesi.**

4. Un servizio fiduciario qualificato che abbia provveduto alla notifica **e abbia ottenuto la qualifica ai sensi della procedura prevista nel presente articolo** non può essere rifiutato per l'espletamento di una procedura o formalità amministrativa da parte dell'ente pubblico interessato per il fatto di non essere incluso negli elenchi di cui al paragrafo 3.

Emendamento

2. Gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano, in modo sicuro, elenchi di fiducia di cui al paragrafo 1 firmati o sigillati elettronicamente in una forma adatta al trattamento automatizzato **sia degli elenchi stessi che dei singoli certificati.**

Motivazione

L'emendamento introduce un chiarimento per assicurare che le applicazioni possano trattare i certificati, il che è necessario per la convalida in pratica.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 con riguardo alla definizione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

La definizione delle informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati dovrebbe essere stabilita in un atto di esecuzione, anziché attraverso un atto delegato.

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati possono utilizzare un marchio di fiducia UE per presentare e pubblicizzare i servizi fiduciari qualificati da essi offerti che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

2. Utilizzando il marchio di fiducia UE per i prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi fiduciari qualificati impegnano la loro responsabilità sulla conformità dei servizi a tutti i requisiti stabiliti nel regolamento.

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce criteri specifici obbligatori per quanto riguarda la presentazione, la composizione, la dimensione e il design del marchio di fiducia qualificato UE. La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di

definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Motivazione

L'obiettivo di questo marchio di fiducia, già richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 ottobre 2012 sul completamento del mercato unico, è quello di rafforzare la fiducia on-line degli utilizzatori con la creazione di un marchio europeo facilmente identificabile. Inoltre, coerentemente con l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza dei servizi fiduciari on-line, un prestatore di servizio fiduciario qualificato che soddisfi i requisiti specificati in particolare all'articolo 19 dovrebbe poter beneficiare di questo marchio e di un valore aggiunto in materia di commercio elettronico.

Emendamento 96

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

1. Allorché rilascia un certificato qualificato, un prestatore di servizi fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente alla normativa nazionale, l'identità e se del caso eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato viene rilasciato.

Emendamento

1. Allorché rilascia un certificato qualificato, un prestatore di servizi fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente alla normativa nazionale **e unionale**, l'identità e se del caso eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato viene rilasciato.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 97

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c**

Testo della Commissione

c) prima di avviare una relazione

Emendamento

c) prima di avviare una relazione

contrattuale informano chiunque intenda utilizzare un servizio fiduciario qualificato dei termini e delle condizioni esatte per l'utilizzazione di tale servizio;

contrattuale informano chiunque intenda utilizzare un servizio fiduciario qualificato dei termini e delle condizioni esatte per l'utilizzazione di tale servizio, *ivi comprese eventuali restrizioni d'uso*;

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) utilizzano sistemi *affidabili* e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscono la sicurezza tecnica e l'affidabilità del processo che assicurano;

Emendamento

d) utilizzano sistemi e prodotti protetti da alterazioni *non autorizzate* e che garantiscono la sicurezza tecnica e l'affidabilità del processo che assicurano;

Motivazione

L'aggettivo "affidabili" potrebbe comportare l'imposizione di requisiti più rigorosi, ma in definitiva il sistema deve soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo. Non è chiaro se l'affidabilità costituisca un ulteriore requisito a sé stante. Occorre chiarire, inoltre, che le alterazioni autorizzate sono consentite.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e – alinea

Testo della Commissione

e) utilizzano sistemi *affidabili* per memorizzare i dati ad essi forniti, in modo verificabile affinché:

Emendamento

e) utilizzano sistemi per memorizzare i dati ad essi forniti, in modo verificabile affinché:

Motivazione

L'aggettivo "affidabili" potrebbe comportare l'imposizione di requisiti più rigorosi, ma in definitiva il sistema deve soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo. Non è chiaro se l'affidabilità costituisca un ulteriore requisito a sé stante.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera e – trattino 1

Testo della Commissione

– siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto con il consenso della persona a cui i dati *sono stati rilasciati*,

Emendamento

– siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto *laddove la normativa nazionale o unionale lo permetta e* con il consenso della persona a cui i dati *si riferiscono*,

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) registrano per un congruo periodo di tempo tutte le informazioni pertinenti relative a dati rilasciati e ricevuti dal prestatore di servizi fiduciari qualificato, in particolare a fini di produzione di prove nell'ambito di procedimenti giudiziari. Tali registrazioni possono essere elettroniche;

Emendamento

g) registrano per un congruo periodo di tempo, *a prescindere dal fatto che il prestatore di servizi fiduciari qualificati abbia cessato di prestare servizi fiduciari qualificati*, tutte le informazioni pertinenti relative a dati rilasciati e ricevuti dal prestatore di servizi fiduciari qualificato, in particolare a fini di produzione di prove nell'ambito di procedimenti giudiziari. Tali registrazioni possono essere elettroniche;

Motivazione

È importante che le informazioni pertinenti rimangano accessibili anche se il prestatore di servizi ha cessato le sue attività.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I prestatori di servizi fiduciari qualificati

Emendamento

3. I prestatori di servizi fiduciari qualificati

che rilasciano certificati qualificati registrano nella loro banca dati dei certificati la revoca del certificato ***entro dieci minuti a decorrere dall'entrata*** in vigore ***della revoca***.

che rilasciano certificati qualificati registrano nella loro banca dati dei certificati la revoca del certificato ***lo stesso giorno lavorativo in cui essa entra in vigore o il giorno lavorativo successivo se*** la revoca ***entra*** in vigore ***nel fine settimana o in un giorno festivo***.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In considerazione del paragrafo 3, i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati trasmettono alle parti facenti affidamento sulla certificazione informazioni sulla situazione di validità o revoca dei certificati qualificati da essi rilasciati. Queste informazioni sono rese disponibili in qualsiasi momento almeno per ogni certificato rilasciato, in modo automatizzato, ***affidabile, gratuito ed efficiente***.

Emendamento

4. In considerazione del paragrafo 3, i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati trasmettono alle parti facenti affidamento sulla certificazione informazioni sulla situazione di validità o revoca dei certificati qualificati da essi rilasciati. Queste informazioni sono rese disponibili in qualsiasi momento almeno per ogni certificato rilasciato, in modo automatizzato.

Motivazione

Non è chiaro quale sia esattamente il significato degli aggettivi "efficiente" e "affidabile". Il concetto di informazioni "disponibili in qualsiasi momento", inoltre, già implica che il servizio deve essere affidabile. A differenza dei servizi prestati dal settore pubblico, inoltre, le soluzioni offerte dal settore privato non possono essere sempre gratuite. Le parti che usano tali servizi dovrebbero poter scegliere il loro modello di attività.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione può, mediante atti di

Emendamento

5. La Commissione può, mediante atti di

esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai sistemi e prodotti affidabili. Si presume che i requisiti di cui all'articolo 19 siano stati rispettati ove i sistemi e i prodotti affidabili adempiano a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai sistemi e prodotti affidabili. **La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.** Si presume che i requisiti di cui all'articolo 19 siano stati rispettati ove i sistemi e i prodotti affidabili adempiano a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Alla** firma elettronica **non possono essere negati gli** effetti giuridici e **l'ammissibilità** come prova in procedimenti giudiziari **per il solo motivo della sua forma** elettronica.

Emendamento

1. **La** firma elettronica **ha** effetti giuridici e **può essere ammissibile** come prova in procedimenti giudiziari. **In tale contesto si tiene in considerazione che la firma elettronica qualificata offre un livello di sicurezza superiore rispetto ad altri tipi di firma elettronica.**

Motivazione

In considerazione delle difficoltà incontrate nel tradurre in inglese la versione francese dell'emendamento 43 a opera della relatrice, quest'ultima ha deciso di presentare un nuovo emendamento in inglese per riformulare il presente paragrafo.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Una firma elettronica qualificata **ha effetti giuridici equivalenti a quelli** di una firma autografa.

Emendamento

2. Una firma elettronica qualificata **possiede i requisiti legali di una firma in relazione ai dati in forma elettronica così come una** firma autografa **li possiede per dati cartacei.**

Motivazione

La formulazione della direttiva 1999/93/CE tiene meglio in considerazione i diversi requisiti formali e procedurali esistenti negli Stati membri.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Una firma elettronica qualificata valida funge da prova prima facie dell'autenticità e dell'integrità del documento elettronico a essa associato.

Motivazione

Il termine "valida" fa riferimento all'articolo 25, paragrafo 1, della proposta di regolamento. Solo se una firma può essere validata positivamente può vedersi attribuire un particolare valore probatorio.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le firme elettroniche qualificate sono riconosciute e accettate **in tutti gli** Stati

3. Le firme elettroniche qualificate sono riconosciute e accettate negli Stati membri

membri.

e nelle istituzioni dell'Unione.

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ove si richieda una firma elettronica con un livello di garanzia di sicurezza inferiore a quello della firma elettronica qualificata, ***in particolare per l'accesso a un servizio online offerto*** da un ente pubblico sulla base di una valutazione appropriata dei rischi che detto servizio comporta, tutte le firme elettroniche che raggiungono almeno lo stesso livello di garanzia di sicurezza sono riconosciute e accettate.

Emendamento

4. Ove si richieda una firma elettronica con un livello di garanzia di sicurezza inferiore a quello della firma elettronica qualificata, ***da parte di uno Stato membro o di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione per completare una transazione offerta da*** un ente pubblico sulla base di una valutazione appropriata dei rischi che detto servizio comporta, tutte le firme elettroniche che raggiungono almeno lo stesso livello di garanzia di sicurezza sono riconosciute e accettate ***per l'accesso a detto servizio online.***

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri non richiedono, per l'accesso transfrontaliero a un servizio online offerto da un ente pubblico, una firma elettronica dotata di un livello di ***garanzia di*** sicurezza più elevato di quello di una firma elettronica qualificata.

Emendamento

5. Gli Stati membri non richiedono, per l'accesso transfrontaliero a un servizio online offerto da un ente pubblico, una firma elettronica dotata di un livello di sicurezza più elevato di quello di una firma elettronica qualificata.

Motivazione

La parola "garanzia" non aggiunge alcun valore al testo.

Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 per definire i diversi livelli di sicurezza della firma elettronica di cui al paragrafo 4.

soppresso

Motivazione

Poiché la definizione dei vari livelli di sicurezza delle firme elettroniche è un elemento centrale del regolamento, il relatore non ritiene opportuno che questo punto venga lasciato ad un atto delegato.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire numeri di riferimento delle norme applicabili ai livelli di sicurezza della firma elettronica. Si presume che il livello di sicurezza definito in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 6 sia stato rispettato ove una firma elettronica soddisfi dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire numeri di riferimento delle norme applicabili ai livelli di sicurezza della firma elettronica. **La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.** Si presume che il livello di sicurezza definito in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 6 sia stato rispettato ove una firma elettronica soddisfi dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 con riguardo all'ulteriore specificazione dei requisiti di cui all'allegato I.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Poiché un atto di esecuzione sembra essere più appropriato, il paragrafo è stato incorporato nel seguente.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di firma elettronica. Si presume che i requisiti di cui all'allegato I siano stati rispettati ove un certificato qualificato di firma elettronica adempia a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di firma elettronica. ***La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.*** Si presume che i requisiti di cui all'allegato I siano stati rispettati ove un certificato qualificato di firma elettronica adempia a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata. Si presume che i requisiti di cui all'allegato II siano stati rispettati ove un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata. ***La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.*** Si presume che i requisiti di cui all'allegato II siano stati rispettati ove un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata **possono** essere certificati **da appropriati** organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri **purché siano stati sottoposti a** un processo di valutazione di sicurezza condotto conformemente a una delle norme per la valutazione di sicurezza dei prodotti informatici incluse in un elenco da stabilire a cura della Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

1. I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata **devono** essere certificati **dagli** organismi **di certificazione** pubblici o privati designati dagli Stati membri **al termine di** un processo di valutazione di sicurezza condotto conformemente a una delle norme per la valutazione di sicurezza dei prodotti informatici incluse in un elenco da stabilire a cura della Commissione mediante atti di esecuzione. **La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

Il processo di certificazione rappresenta un momento fondamentale nella disciplina della sicurezza dei servizi elettronici. Se non è reso obbligatorio, è improbabile che i prestatori di servizi vi ricorrano. Una parte che chiede la convalida di un servizio fiduciario, però, ha bisogno di sapere se il dispositivo di creazione della firma è affidabile. Per tale ragione, appare fondamentale rendere obbligatoria la certificazione da parte di un organismo di certificazione.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alla convalida delle firme elettroniche qualificate. Si presume che i requisiti di cui

Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alla convalida delle firme elettroniche qualificate. **La Commissione provvede**

al paragrafo 1 siano stati rispettati ove la convalida delle firme elettroniche qualificate risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove la convalida delle firme elettroniche qualificate risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) consente agli utilizzatori di ricevere il risultato del processo di convalida in un modo automatizzato che ***sia affidabile ed efficiente e*** rechi la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore del servizio di convalida qualificato.

Emendamento

b) consente agli utilizzatori di ricevere il risultato del processo di convalida in un modo automatizzato che rechi la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore del servizio di convalida qualificato.

Motivazione

Non è chiaro quale sia il significato degli aggettivi "affidabile ed efficiente". In ogni caso la questione dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del prestatore di servizi che definisce il proprio modello di attività, dal momento che è nel suo stesso interesse offrire agli utenti servizi affidabili ed efficienti.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al servizio di convalida qualificato di cui al paragrafo 1. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), siano stati rispettati ove il servizio di convalida della firma elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al servizio di convalida qualificato di cui al paragrafo 1. ***La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.*** Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), siano stati rispettati ove il servizio di convalida della firma elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alla conservazione delle firme elettroniche qualificate. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove le misure di conservazione delle firme

Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alla conservazione delle firme elettroniche qualificate. ***La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati,***

elettroniche qualificate rispondano a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove le misure di conservazione delle firme elettroniche qualificate rispondano a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un sigillo elettronico qualificato *gode della presunzione legale di garanzia dell'origine e dell'integrità dei dati* a cui è associato.

Emendamento

2. Un sigillo elettronico qualificato *valido funge almeno da prova prima facie dell'autenticità e dell'integrità del documento elettronico* a cui è associato. *Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di procura e di rappresentanza.*

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I sigilli elettronici qualificati sono riconosciuti *e accettati* in tutti gli Stati membri.

Emendamento

3. I sigilli elettronici qualificati sono riconosciuti in tutti gli Stati membri.

Motivazione

La differenza tra il concetto di "riconoscimento" e quello di "accettazione" non è chiara. A differenza delle corrispondenti disposizioni sulle firme elettroniche, il presente paragrafo non è espunto perché il concetto di sigillo (elettronico) non esiste in tutti gli Stati membri.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ove si richieda un sigillo elettronico con un livello di **garanzia di** sicurezza inferiore a quello del sigillo elettronico qualificato, in particolare per l'accesso a un servizio online offerto da un ente pubblico sulla base di una valutazione appropriata dei rischi che detto servizio comporta, tutti i sigilli elettronici che raggiungono almeno lo stesso livello di garanzia di sicurezza sono accettati.

Emendamento

4. Ove si richieda un sigillo elettronico con un livello di sicurezza inferiore a quello del sigillo elettronico qualificato per l'accesso a un servizio online offerto da un ente pubblico sulla base di una valutazione appropriata dei rischi che detto servizio comporta, tutti i sigilli elettronici che raggiungono almeno lo stesso livello di garanzia di sicurezza sono accettati **per l'accesso a tale servizio online.**

Motivazione

La parola "garanzia" non aggiunge alcun valore al testo.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri non richiedono, per l'accesso a un servizio online offerto da un ente pubblico, un sigillo elettronico dotato di un livello **di garanzia** di sicurezza più elevato di quello dei sigilli elettronici qualificati.

Emendamento

5. Gli Stati membri non richiedono, per l'accesso **transfrontaliero** a un servizio online offerto da un ente pubblico, un sigillo elettronico dotato di un livello di sicurezza più elevato di quello dei sigilli elettronici qualificati.

Motivazione

La parola "garanzia" non aggiunge alcun valore al testo.

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 per definire i diversi livelli di garanzia di sicurezza dei sigilli elettronici di cui al paragrafo 4.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Poiché la definizione dei vari livelli di sicurezza dei sigilli elettronici è un elemento centrale del regolamento, il relatore non ritiene opportuno che questo punto venga lasciato ad un atto delegato.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai livelli di garanzia di sicurezza dei sigilli elettronici. Si presume che il livello di garanzia di sicurezza definito in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 6 sia stato rispettato se un sigillo elettronico soddisfa dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

7. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai livelli di garanzia di sicurezza dei sigilli elettronici. **La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.** Si presume che il livello di garanzia di sicurezza definito in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 6 sia stato rispettato se un sigillo elettronico soddisfa dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di sigillo elettronico. Si presume che i requisiti di cui all'allegato III siano stati rispettati ove un certificato qualificato di sigillo elettronico risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di sigillo elettronico. ***La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.*** Si presume che i requisiti di cui all'allegato III siano stati rispettati ove un certificato qualificato di sigillo elettronico risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***La*** validazione temporale elettronica gode della ***presunzione legale di garanzia***

Emendamento

2. ***Una*** validazione temporale elettronica ***qualificata funge almeno da prova prima***

dell'ora e della data che indica e dell'integrità *dei dati* a cui *tale ora e data sono associate*.

facie della *correttezza* dell'ora e della data che indica e dell'integrità *del documento* a cui *è associata*.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al collegamento preciso dell'ora e della data ai dati e a una fonte accurata di misurazione del tempo. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove un collegamento preciso della data e dell'ora ai dati e una fonte accurata di misurazione del tempo soddisfino dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al collegamento preciso dell'ora e della data ai dati e a una fonte accurata di misurazione del tempo. ***La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.*** Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove un collegamento preciso della data e dell'ora ai dati e una fonte accurata di misurazione del tempo soddisfino dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un documento elettronico è **considerato equivalente a un documento cartaceo ed è ammissibile** come prova **nei** procedimenti giudiziari, **tenuto conto del suo livello di garanzia di autenticità e di integrità**.

Emendamento

1. A un documento elettronico **non possono essere negati effetto legale e ammissibilità** come prova **in** procedimenti giudiziari **per il solo motivo della sua forma elettronica**.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un documento recante una firma elettronica qualificata o un sigillo elettronico qualificato **della persona competente per rilasciarlo gode della presunzione legale di autenticità e di integrità**, purché non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente.

Emendamento

2. Un documento recante una firma elettronica qualificata o un sigillo elettronico qualificato **ha effetto legale equivalente a quello di un documento cartaceo provvisto di firma autografa o di sigillo fisico, se previsto dalla legislazione nazionale**, purché non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Ove per la prestazione di un servizio online offerto da un ente pubblico si richieda un documento originale o una copia autenticata, negli altri Stati membri sono accettati senza requisiti aggiuntivi almeno documenti elettronici rilasciati dalle persone competenti per rilasciare i documenti richiesti e considerati alla stregua di originali o di copie autentiche dalla normativa nazionale dello Stato membro di origine.**

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'articolo 34, paragrafo 3, metterebbe in dubbio l'apostilla, uno strumento consolidato per il riconoscimento di documenti stranieri per cui, oltretutto, la Commissione dovrebbe procedere a una nuova regolamentazione.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati delle firme elettroniche e dei sigilli elettronici che sono accettati ogniqualvolta uno Stato membro richieda un documento munito di firma o di sigillo per la fornitura di un servizio online offerto da un ente pubblico di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati inviati o ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito sono ammissibili come prova in procedimenti giudiziari per quanto riguarda l'integrità dei dati e la certezza dell'ora e della data in cui i dati sono stati inviati o ricevuti da uno specifico destinatario.

Emendamento

1. I dati inviati o ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito sono ammissibili come prova in procedimenti giudiziari.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati inviati o ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito qualificato **godono della presunzione legale** quanto all'**integrità** dei dati e **all'accuratezza** dell'ora e della data della spedizione o della ricezione dei dati indicate dal sistema elettronico di recapito qualificato.

Emendamento

2. I dati inviati o ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito qualificato **fungono almeno da prova prima facie** quanto all'**autenticità** dei dati e **alla correttezza** dell'ora e della data della spedizione o della ricezione dei dati indicate dal sistema elettronico di recapito qualificato.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il presente articolo non pregiudica il regolamento (CE) n. 1348/2000.

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 con riguardo alla specificazione di meccanismi per l'invio o la ricezione di dati mediante servizi elettronici di recapito da utilizzare per promuovere l'interoperabilità dei servizi elettronici di recapito.

soppresso

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il processo di invio e ricezione dei dati sia conforme a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati. ***La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento.*** Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il processo di invio e ricezione dei dati sia conforme a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di autenticazione di siti web. Si presume che i requisiti di cui all'allegato IV siano stati rispettati ove un certificato qualificato di autenticazione di sito web risponda a dette norme. Tali atti di

Emendamento

4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di autenticazione di siti web. ***La Commissione provvede affinché si tenga debitamente conto del contributo dei soggetti interessati, preferibilmente sotto forma di valutazione***

esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d'impatto, in sede di definizione delle norme da utilizzare ai fini del presente regolamento. Si presume che i requisiti di cui all'allegato IV siano stati rispettati ove un certificato qualificato di autenticazione di sito web risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione provvede a pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

La modifica è pertinente per ciascun articolo del regolamento che fa riferimento all'uso di norme.

Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, ***all'articolo 13, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 6, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 37, paragrafo 3,*** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di cui all'articolo 8, paragrafo

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31 *e* all'articolo 35, paragrafo 3 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

3. La delega di cui all'articolo 8, paragrafo

3, **all'articolo 13, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 5**, all'articolo 16, paragrafo 5, **all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 4**, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, **all'articolo 28, paragrafo 6**, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, **all'articolo 35, paragrafo 3**, e all'articolo 37, paragrafo 3, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, **dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 5**, dell'articolo 16, paragrafo 5, **dell'articolo 18, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 4**, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafo 2, **dell'articolo 28, paragrafo 6**, dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'articolo 30, paragrafo 2, **dell'articolo 31, dell'articolo 35, paragrafo 3**, e dell'articolo 37, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la

3, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31 e all'articolo 37, paragrafo 3, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'articolo 31 e dell'articolo 37, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 40

Testo della Commissione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro **quattro anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le relazioni successive sono trasmesse ogni quattro anni.

Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro **due anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le relazioni successive sono trasmesse ogni quattro anni.

Motivazione

In considerazione delle novità introdotte nel regolamento e data la sua diretta applicabilità nel diritto nazionale degli Stati membri, il relatore ritiene che la prima relazione di valutazione dovrebbe essere presentata al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La relazione deve permettere di determinare se occorra modificare il campo di applicazione del presente regolamento per tener conto dell'evoluzione delle tecnologie, del mercato e del contesto giuridico negli Stati membri e dal punto di vista internazionale; in generale, la relazione deve indicare se il regolamento abbia permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati per rafforzare il clima di fiducia nell'ambiente on-line. La relazione deve segnatamente comprendere una

valutazione dell'applicazione degli articoli 13, 16 e 19. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La relazione deve permettere di determinare se occorra modificare il campo di applicazione del presente regolamento per tener conto dell'evoluzione delle tecnologie, del mercato e del contesto giuridico negli Stati membri e dal punto di vista internazionale; in generale, la relazione deve indicare se il regolamento abbia permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati per rafforzare il clima di fiducia nell'ambiente on-line. La relazione deve segnatamente comprendere una valutazione dell'applicazione degli articoli 13, 16 e 19. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Allegato III – comma unico – lettera b – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i dati sensibili ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE non sono sottoposti a trattamento;

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Allegato IV – comma unico – lettera b – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i dati sensibili ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 95/46/CE non sono sottoposti a trattamento;

PROCEDURA

Titolo	Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno		
Riferimenti	COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 14.6.2012		
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 14.6.2012		
Commissioni associate - annuncio in aula	7.2.2013		
Relatore per parere Nomina	Marielle Gallo 21.6.2012		
Esame in commissione	21.2.2013	24.4.2013	8.7.2013
Approvazione	9.7.2013		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	31 0 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Sabine Verheyen		